



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 33, commi 21, 22 e 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTI gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

VISTO in particolare, il punto 18 del sopra citato accordo in sede di Conferenza Stato – Regioni del 20.04.2011, nella parte in cui prevede: *“qualora in corso della vigente Intesa le esigenze superino le risorse di cui ai punti 15 e 16 il Governo si impegna ad affrontare, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, il tema del finanziamento degli ammortizzatori in deroga con modalità da esso definite con risorse proprie e senza oneri per i bilanci regionali, inclusi i fondi comunitari”*;

VISTO il decreto n. 71345 del 14.02.2013, con il quale è stata autorizzata la concessione e la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 20.02.2012, in favore di un numero massimo di 52 unità lavorative, della società **LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.r.l.**, dipendenti presso le sedi di Catania, Lecce e Milano, per il periodo dal 01.01.2012 al 30.06.2012;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 20.02.2012, relativo alla società **LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.r.l.**, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

VISTA la nota della Regione Calabria, con la quale la Regione dichiara, richiamando gli articoli 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 67326 del 31.07.2012, di non essere più tenuta al cofinanziamento degli interventi, per aver esaurito le risorse di cui ai punti 15 e 16 dell' accordo concluso in sede di Conferenza Stato – Regioni del 20.04.2011 e indicate nella tabella 2 allegata all'intesa dell'8.04.2009 attuativa dell'accordo Stato – Regioni del 12.02.2009;

VISTA l'istanza di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda **LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.r.l.**;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare, ad integrazione del decreto sopra citato, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati dipendenti presso la sede di Rende (CS);

**DECRETA**

**ART.1**

Ai sensi dell'articolo 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è autorizzata, per il periodo dal 01.01.2012 al 30.06.2012, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 20.02.2012, in favore di un numero massimo di 92 lavoratori della società **LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.r.l.**, dipendenti presso la sede di:

- Rende (CS) – n. 92 lavoratori di cui n. 13 con contratto *part time* al 75%, n. 1 con contratto *part time* al 60% e n. 14 con contratto *part time* al 50%.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per il periodo dal 01.01.2012 al 30.06.2012.

I lavoratori, nel numero massimo suindicato, saranno sospesi con riduzione oraria massima del 30% su base verticale, con applicazione del criterio della rotazione.

Conformemente a quanto previsto dai citati articoli 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 67326 del 31.07.2012, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il sostegno al reddito spettante ai lavoratori della Regione Calabria, calcolato secondo la vigente normativa.



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 263.089,32 (duecentosessantatremilaottantanove/32).

Codice Fiscale: 08590821008

Matricola INPS: 705043801

Pagamento diretto: NO

**ART. 2**

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 263.089,32 (duecentosessantatremilaottantanove/32), è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

**ART. 3**

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.



*Il Ministro*  
*del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)

Roma, 24/01/2014

F.to Il Ministro del Lavoro  
e delle Politiche Sociali  
Enrico Giovannini

F.to Ministro dell'Economia  
e delle Finanze  
Fabrizio Saccomanni